

Deliberazione n. 179/2014/PRSP



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Antonio De Salvo	presidente;
dott. Marco Pieroni	consigliere;
dott. Massimo Romano	consigliere;
dott. Ugo Marchetti	consigliere;
dott. Italo Scotti	consigliere;
dott.ssa Benedetta Cossu	primo referendario;
dott. Federico Lorenzini	referendario.

Adunanza del 23 luglio 2014

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei Conti;

Visto l'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Visto l'articolo 17, comma 31, decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 148 del testo unico degli enti locali, come riformulato dall'art. 3, comma 1, sub e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che fa obbligo ai sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e ai presidenti delle province, di trasmettere semestralmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, avvalendosi del direttore generale, o del segretario negli enti nei quali non è prevista la figura del direttore generale, un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti;

Vista la deliberazione n. 4 dell'11 febbraio 2013 della Sezione delle Autonomie, riportata in allegato, con la quale sono state approvate le linee guida per il referto semestrale di cui all'art. 148 TUEL;

Esaminati i referti relativi al secondo semestre dell'anno 2013 inviati a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dalle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini e dai comuni di Argenta, Bagnacavallo, Bellaria Igea Marina, Bologna, Bondeno, Budrio, Carpi, Casalecchio di Reno, Casalgrande, Castel Maggiore, Castel San Pietro, Castelfranco Emilia, Cattolica, Cento, Cervia, Cesena, Cesenatico, Comacchio, Copparo, Correggio, Faenza, Ferrara, Fidenza, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Fiorenzuola d'Arda, Forlì, Formigine, Imola, Lugo, Maranello, Medicina, Mirandola, Modena, Molinella, Nonantola, Parma, Pavullo nel Frignano, Piacenza, Pianoro, Ravenna, Reggio Emilia, Riccione, Rimini, Salsomaggiore, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, Santarcangelo di Romagna, Sassuolo, Savignano sul Rubicone, Scandiano, Soliera, Vignola, Zola Predosa;

Considerato che dall'esame dei referti trasmessi da tutti gli enti soggetti all'obbligo e dall'attività istruttoria svolta emergono criticità/irregolarità sulle quali è opportuno richiamare l'attenzione degli enti, allo scopo di assicurare un loro tempestivo superamento;

Rileva quanto segue:

SEZIONE PRIMA DEL QUESTIONARIO

Con riferimento alla programmazione:

La deliberazione della Sezione Autonomie n. 4/2013 puntualizza che il legislatore presta attenzione alla programmazione, " ... specie in considerazione delle possibili ricadute sugli equilibri di bilancio. Lo stato di attuazione dell'attività programmata, il cui svolgimento in corso d'anno può anche comportare implicazioni sulla tenuta degli equilibri di bilancio, deve formare oggetto di monitoraggio, in particolare per rilevare eventuali scostamenti dalle linee programmatiche, definite dal bilancio annuale e pluriennale, i cui riflessi possono alterarne gli equilibri, con analisi delle cause e delle misure correttive adottate. ...".

Rif. 1.6 quest. - Come già sottolineato nella deliberazione della Sezione n. 16/2014, nel contesto della programmazione, in sede di approntamento della relazione previsionale e programmatica, vanno individuati anche gli obiettivi gestionali per le società partecipate in riferimento a precisi standard qualitativi e quantitativi, al fine di consentire il controllo ai sensi dell'art. 147-*quater* del TUEL (fattispecie che prevede una tipologia di controllo immediatamente operativa per gli enti locali con popolazione superiore ai 100.000 abitanti). L'importanza della definizione di precisi obiettivi, secondo puntuali *standard* qualitativi e quantitativi, viene esplicitamente richiamata dalla deliberazione della Sezione Autonomie n. 4/2013 e risulta tanto più essenziale alla luce del frequente ricorso allo strumento societario per il conseguimento di finalità rilevanti per l'istituzione locale. Al riguardo si rileva che, anche per il secondo semestre del 2013, la Provincia di Ferrara e il Comune di Rimini non risultano aver rispettato le summenzionate previsioni e finalità. La Provincia di Forlì-Cesena e il Comune di Ferrara che pure non hanno dato adempimento a quanto già previsto con il decreto-legge 174/2012, tuttavia informano di avere individuato gli obiettivi gestionali per le società partecipate nella relazione previsionale e programmatica relativa al triennio 2014/2016.

Rif. 1.11 quest. - Sempre in sede di programmazione, circa la pianificazione di interventi per migliorare il grado di riscossione delle entrate dell'ente, in particolare di quelle tributarie, si constata che la Provincia di Ferrara, con il secondo referto semestrale, ha motivato la mancata predisposizione di misure in quanto "Sulle entrate tributarie delle Province (RC auto e IPT) non esiste possibilità per il singolo ente di incidere sulla gestione dei flussi di incasso, provenendo le stesse tramite MEF ed Agenzia di Equitalia. In merito al tributo ambientale di

competenza provinciale, esistono convenzioni stipulate da tempo tra la Provincia e le aziende, assegnatarie dei servizi comunali, che regolano i tempi della riscossione". In proposito, la Sezione rileva l'opportunità di monitorare l'esecuzione delle convenzioni che regolano la riscossione con interventi su eventuali criticità, pur prendendosi atto che la Provincia di Ferrara riferisce che "per quanto concerne le entrate tributarie ed extratributarie, le percentuali di riscossione rispetto agli accertamenti di competenza sono rispettivamente dell'86% e del 93% ...". Per quanto riguarda il Comune di Salsomaggiore, con il referto gestionale afferente il secondo semestre del 2013 sono state comunicate le seguenti azioni atte ad implementare il grado di riscossione: "invio di solleciti di pagamento, emissione atti per riscossione coattiva per € 227.091,14 per entrate tributarie e € 31.310,66 per entrate extratributarie. ...". A differenza del primo referto semestrale si è, altresì, dato parziale riscontro delle percentuali di inesigibilità delle entrate, ovvero circa il 10% per la TARES e inferiore al 5% per i servizi a domanda individuale. Con il secondo referto 2013, poi, anche il Comune di Budrio ha comunicato le misure volte a migliorare il grado di riscossione, peraltro già adottate nel 2011, ovvero: "con apposita convenzione nell'ambito dell'Unione Terre di Pianura, di cui l'ente è parte, (n.d.r. è stato predisposto) servizio e ufficio competente e dedicato esclusivamente alla riscossione delle entrate, *in primis* la riscossione coattiva, con abbattimento dei tempi di emissione ruoli e preventivi avvisi; in merito al debito tributario, i relativi regolamenti comunali già prevedono forme di rateizzazione volte a favorire il recupero anche per mezzo dei piani di rientro. Per quanto riguarda i servizi alla persona si sono intensificati i controlli relativi ai mancati pagamenti degli utenti per ravvicinare il sollecito del pagamento al periodo della fruizione del servizio. Sono state altresì avviate specifiche attività di intensificazione degli accertamenti tributari, per recupero dell'evasione delle imposte pregresse (IMU anno 2012 e ICI 2008-2011)". Anche il Comune di Comacchio ha comunicato la programmazione di interventi per una più efficace riscossione: "tutti i dirigenti sono stati responsabilizzati circa la necessità di perseguire con ogni possibile mezzo la riscossione delle entrate dell'ente. Sono state effettuate operazioni di verifica e accertamento fiscale in funzione del recupero dei gettiti tributari non riscossi spontaneamente. Quando possibile sono state ... attivate procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo affidato all'agente della Riscossione Equitalia Spa. Sono in corso

verifiche circa la creazione di banche dati unitarie ai fini accertativi". L'Ente ha, infine, informato di una riduzione del tasso di inesigibilità delle entrate, passato dal 32,64% del primo semestre all'11% riscontrato con riferimento all'intera annualità 2013.

Anche nel secondo semestre del 2013 poi, alcuni comuni non hanno programmato interventi, pur avendo comunicato un rilevante grado di "inesigibilità" (Argenta - percentuale di "inesigibilità" pari al 75% "sulle somme iscritte a bilancio da ruoli esecutivi consegnati al concessionario per la riscossione e da avvisi di accertamento tributari"; Medicina - percentuale di morosità al 30% per la riscossione volontaria). Dal Comune di Santarcangelo di Romagna è stato trasmesso un dato circa il tasso di "inesigibilità" sulle riscossioni in conto residui pari al 29,4%, con riduzione rispetto al dato del 44,04% riferito a primi 7 mesi del 2013 ed oggetto di rilievo critico nel primo referto semestrale.

Altri comuni non hanno programmato interventi, ma hanno comunicato basse percentuali di "inesigibilità".

Infine, il Comune di Castel Maggiore persiste nell' assenza di scelte strategiche per migliorare il grado di riscossione, senza che risulti comunicata alcuna variazione migliorativa delle percentuali di inesigibilità per la riscossione coattiva affidata ad Equitalia, per i ruoli di polizia municipale, per i ruoli tributari e patrimoniali.

Con riferimento alla gestione:

In riferimento alla prima sezione, afferente la "Regolarità della gestione amministrativa e contabile" la deliberazione della Sezione Autonomie n. 4/2013 puntualizza che questa "è incentrata sul rispetto dei parametri della regolarità amministrativa e contabile, con richieste volte ad individuare la presenza di eventuali lacune gestionali che possano, almeno potenzialmente, alterare i profili di una sana e corretta gestione finanziaria. Vanno affrontate, in particolare, le tematiche concernenti la corretta gestione delle entrate e la copertura delle spese ... in un'ottica di progressivo riscontro della tenuta degli equilibri di finanza pubblica e di tempestiva rilevazione degli scostamenti che richiedono l'adozione di adeguate misure correttive. ...".

Con riferimento alle entrate:

Rif. 1.15.a quest. - Premesso che alcuni enti sono stati oggetto di rilievo di criticità in ragione di un grado di riscossione non soddisfacente, cui non è corrisposta la programmazione di interventi per migliorare la riscossione delle entrate proprie, per alcuni altri si formulano i seguenti rilievi. Il Comune di Cattolica, pur avendo programmato interventi per

migliorare la riscossione, non risulta averne individuati per implementare il grado insoddisfacente di riscossione delle sanzioni per violazione del codice della strada, per una "inesigibilità" comunicata pari al 44,76%. Per il Comune di San Lazzaro di Savena, che per le sanzioni al codice della strada comunica un grado di "inesigibilità" pari al 61,39%, si constata che anche nel secondo semestre persiste la bassa capacità di riscossione di tale tipologia di entrata straordinaria, nonostante le misure correttive approntate (cfr. pronunce n. 498/2012 e n. 15/2014 di questa Sezione). Per la Provincia di Rimini il tasso di inesigibilità al 31 dicembre 2013 di cui, peraltro, si è già dato riscontro nella precedente deliberazione della Sezione, risulta pari a circa il 30%. Il Comune di Cervia, infine, dichiara un grado di "inesigibilità" del 37,52% per violazioni al codice della strada. Altri enti, pur avendo una rilevante percentuale di "inesigibilità", risultano aver effettuato un adeguato monitoraggio delle cause, con riserva di adozione o con la già effettuata assunzione di consequenziali misure correttive.

Si prende atto, da ultimo, che la Provincia di Modena, con il secondo referto è stata in grado di comunicare la percentuale di inesigibilità, pari all'8,26%.

Rif. 1.18 quest. - Il Collegio rileva che il grado di riscossione delle entrate di competenza, anche con riferimento all'andamento storico, non risulta idoneo a garantire gli equilibri di cassa per i comuni di Argenta, Cesenatico, Fidenza, Nonantola, invece risultando superata la presente criticità per i comuni di Budrio, Copparo e Santarcangelo di Romagna.

Rif. 1.20 quest. - Come richiamato dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n.4/2013, circa la valutazione delle fonti di finanziamento delle entrate, "Di non minore rilievo sono la regolare e puntuale riscossione dei proventi da locazione e di ogni altro provento connesso all'utilizzo o affidamento in concessione dei cespiti patrimoniali", fattispecie che attiene al più ampio tema della valorizzazione del patrimonio delle istituzioni pubbliche. Hanno comunicato la mancata regolare riscossione dei summenzionati proventi i seguenti enti: la Provincia di Ferrara e i comuni di Finale Emilia, Fiorano Modenese, Sassuolo. Il Comune di Casalgrande dichiara che, "per quanto riguarda il Settore Lavori Pubblici, un canone di sublocazione presenta ritardi nella riscossione e si attende l'esito della diffida di pagamento; ...". Inoltre puntualizza che altri casi di mancata riscossione del canone sono dovuti alla situazione economica del debitore, ipotesi per cui è previsto un apposito fondo svalutazione

crediti. La presente criticità, rispetto al primo semestre, risulta superata dai comuni di Cesenatico e Comacchio.

Con riferimento alle spese:

La deliberazione della Sezione Autonomie n. 4/2013 puntualizza, altresì, che "Per la gestione della parte passiva del bilancio è necessario che l'amministrazione stabilisca obiettivi di riduzione degli oneri di funzionamento, con particolare riguardo al contenimento della spesa per acquisti di beni e servizi e di quella per il personale, nel rispetto delle disposizioni concernenti i vincoli in materia di finanza pubblica e di revisione della spesa".

Rif. 1.27 quest. - Circa il ricorso a centrali di committenza per l'acquisizione di beni e servizi, si ribadisce che il modello in esame consente di coniugare le esigenze di trasparenza, concorrenzialità, celerità ed economicità del procedimento con una ragionevole riduzione degli oneri di funzionamento della struttura. Al proposito, hanno comunicato basse percentuali di ricorso alle centrali di committenza, con un probabile insufficiente utilizzo dello strumento, i seguenti comuni: Argenta (0% settore urbanistica, 0% staff. Segretariato, 6,70% settore cultura; si riscontra, invece, una buona *performance* nel settore programmazione finanziaria, con una percentuale incrementata dallo 0,85% al 61,62%), Casalecchio di Reno (4,06%), Cervia (5,87% per spese correnti), Cesenatico non ha compilato il dato, Comacchio (1,67%), Copparo non ha compilato il dato, Faenza (7,77%), Ferrara (0,46% di ricorso alle centrali di committenza per un importo pari a € 148.087,47 rispetto ad un importo globale degli interventi 2-3 per € 32.000.657,28), Formigine (4,47%), Imola (8,47%), Maranello (4,45% - dato annuale), Medicina (8,48%), Modena (4,80%), Parma (5,24% - "il calcolo è stato effettuato sul numero delle procedure di acquisto di beni e servizi e non sul relativo importo impegnato, come avvenuto invece nel calcolo del primo semestre"), Pavullo nel Frignano (5%), Riccione (2,49%), Rimini (8,52% - dato annuale), San Giovanni in Persiceto (2,37%), Santarcangelo di Romagna (3% - dato annuale), Sassuolo (1,47%), Savignano sul Rubicone (0,31%). Il Comune di Budrio, che su base annua ricorre a centrali di committenza solo per l'1,73% dell'importo degli acquisti di beni e servizi, motiva lo scarso utilizzo dello strumento in quanto non sussiste "la fattispecie, i presupposti di legge e/o la convenienza economica". Il Comune di Fiorenzuola d'Arda infine, motiva la scarsamente rilevante percentuale del secondo semestre (3,04%) in ragione delle intervenute minori

necessità di acquisto.

Si osserva, peraltro, un *trend* in miglioramento, con utilizzo delle centrali di committenza oltre il 10%, per i comuni di Bellaria Igea Marina (dall'1,75% al 12,50%), Castel San Pietro (dal 4% all'11,74%), Fiorano Modenese (dallo 0,94% al 41,73% - dato annuale), Mirandola (dallo 2,55% al 25,71%), Piacenza (la percentuale di incidenza passa dal 6,66% al 35,6%) e San Lazzaro di Savena (dal 5,22% al 13,73%). Il Comune di Cento dichiara una percentuale del 100% su acquisto beni intervento 5 (acquisizione di beni mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche) parte investimenti, nel settore L.L. P.P. e assetto del territorio.

Rif. 1.34.b quest. - Nell'ambito delle procedure negoziate senza pubblicazione di bando ha assunto progressiva rilevanza l'affidamento di appalti di lavori ex art. 122, comma 7, del d.lgs. 163/06. Infatti, con la novellazione di cui alla legge n. 201/2008 prima e della legge n. 106/2011 poi, la soglia di applicazione della summenzionata procedura negoziata è stata portata da 100.000 euro a 500.000 euro, quindi fino a 1 milione di euro. In riferimento alla fattispecie è stato svolto approfondimento istruttorio nei confronti dei 9 capoluoghi di provincia. Al proposito risulta che il Comune di Bologna non ha fatto ricorso a forme di pubblicità preventiva specifica per nessuna delle 21 procedure di appalto di lavori espletate nel corso del 2013. Non hanno, poi, effettuato pubblicità preventiva i comuni di Ferrara (n. 8 procedure), Forlì (n. 16 procedure) e Reggio Emilia (n. 11 procedure), mentre il Comune di Rimini non ha effettuato alcuna forma di pubblicità preventiva per una sola delle sei procedure affidate ai sensi dell'art. 122, comma 7, del d.lgs. 163/2006. In relazione alla fattispecie la Sezione osserva che il comma 7, dell'art. 122 del d.lgs. n. 163/2006 prescrive, espressamente, la necessità di rispettare i principi di "non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza". Circa la pubblicità poi, l'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici ha puntualizzato che "Quest'ultima ... viene considerata un'esplicitazione del canone di trasparenza senza la quale sarebbe difficoltoso sia realizzare il controllo *ex post* della regolarità dell'azione amministrativa sia garantire concretezza ed effettività al principio di concorrenza. Il legislatore non ha previsto per le stazioni appaltanti l'obbligo di adottare necessariamente forme di pubblicità preventiva nella procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, tuttavia ogni decisione a riguardo deve essere parametrata in funzione della tipologia

di appalto e dell'ammontare dell'importo. ..." (determinazione Avcp n. 8 del 14 dicembre 2011). In precedente determinazione, poi, l'Autorità ha puntualizzato che la stazione appaltante non possa individuare gli operatori "con modalità chiuse rispetto al mercato" e pur affermando il principio che la trasparenza " ... non impone sempre e necessariamente ai committenti forme di pubblicità preventiva della procedura (negoziata senza bando), tale scelta diventa una necessità in relazione all'importo ed alla tipologia dell'appalto ..." (determinazione Avcp n. 2 del 6 aprile 2011). Inoltre, come correttamente suggerisce la determinazione richiamata, ogni adeguata forma di pubblicità preventiva può essere parametrata e comparata (quanto meno per importi affidati fino a 500.000 euro) a quella definita dall'art. 122, comma 5, per le procedure ordinarie di pari importo, così come anche attraverso la pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, in modo tale da coniugare snellezza degli adempimenti e massima trasparenza degli stessi.

Circa, infine, l'obbligo di motivazione del ricorso all'istituto, l'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici ha precisato che "La procedura negoziata ... è legittimata dal legislatore sulla base dell'importo. Tuttavia le norme di cui all'art. 122 del Codice soggiacciono comunque all'applicazione dei principi generali del diritto amministrativo: la stazione appaltante nella delibera a contrarre fornisce una spiegazione delle ragioni che l'hanno indotta a preferire tale procedura, atteso che il dettato normativo ... esprime a riguardo una possibilità, non certo un obbligo di utilizzo della procedura negoziata. ..." (determinazione Avcp n. 2 del 6 aprile 2011).

Rif. 1.35.a quest. - Come già sottolineato con la deliberazione n. 16/2014 della Sezione, la rilevazione di basse percentuali di realizzazione del Piano triennale delle opere in termini di pagamenti effettuati può disvelare la mancanza di un'attenta pianificazione di opere effettivamente realizzabili e che non siano eventualmente suscettibili di stralci successivi. Ne conseguirebbe un'incidenza negativa sotto il profilo dell'individuazione di un corretto ordine di priorità degli interventi da effettuare e sull'effettiva necessità e utilità della relativa spesa. Sulla base della realizzazione del Piano triennale, i seguenti comuni hanno comunicato nel referto semestrale percentuali molto basse di pagamenti: Casalgrande (piano 2010: 0,00% - piano 2011: 7,82% - piano 2012: 2,39%), Castel Maggiore (piano 2010: 2,44% - piano 2011: 1,56% - piano 2012: 10,98%), Castel San Pietro (piano 2010: 7,2% - piano 2011: 8,3% - piano 2012: 2,1%), Comacchio (piano 2010: 0,77% - piano 2011: 3,90% - piano 2012: 2,50%), Fiorenzuola d'Arda (piano

2010: 0% - piano 2011: 0% - piano 2012: 0%), Santarcangelo di Romagna (piano 2010: 1,45% -piano 2011: 0,00% - piano 2012: 0,62%). Numerosi altri enti hanno, altresì, comunicato percentuali scarsamente significative di realizzazione del Piano triennale delle opere in termini di pagamenti effettuati.

La Sezione osserva un rilevante incremento dei pagamenti effettuati sulla base della realizzazione del Piano triennale da parte dei comuni di Salsomaggiore (piano 2010: 99,50%; piano 2011: 91,25%; piano 2012: 49,79%) e di Maranello (piano 2011: 76,42%; piano 2012: 60,76%; piano 2013: 35,13%).

Rif. 1.37 quest. - Ulteriore voce di spesa oggetto di considerazione da parte della Sezione anche in riferimento ai referti del secondo semestre del 2013 è quella che verte sui costi dei contenziosi legali. In primo luogo si esaminano le modalità di eventuale affidamento all'esterno delle vertenze da parte degli enti. La consolidata giurisprudenza amministrativa statuisce che il negozio di conferimento di uno specifico incarico difensivo integra un contratto d'opera intellettuale, *species* del *genus* contratto di lavoro autonomo che esula dalla nozione di contratto di appalto oggetto di disciplina comunitaria. Al contrario, si configura l'appalto di servizi legali quando il relativo oggetto non si esaurisca nel patrocinio legale, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce (determinazione n. 4/2011 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

Sul punto il Collegio prende atto che pur avendo uffici legali interni hanno affidato incarichi esterni le province di Bologna (1 affidamento esterno diretto) e Modena (7 affidamenti esterni diretti di cui 2 domiciliazioni) e i comuni di Bagnacavallo (2 affidamenti esterni diretti), Cervia (2 incarichi esterni previa indagine di mercato), Cesena (3 incarichi esterni diretti), Cesenatico (33 affidamenti esterni diretti a legale di fiducia), Ferrara (1 con affidamento diretto), Finale Emilia (2 incarichi con affidamento diretto), Fiorano Modenese (5 incarichi legali esterni), Forlì (16 incarichi legali previa richiesta di preventivo), Imola (4 incarichi con affidamento diretto), Parma (15 incarichi legali esterni e 13 incarichi di domiciliazione in cause gestite da legali interni), Piacenza (2 incarichi affidati con delibera di Giunta comunale/determinazione dirigenziale), Pianoro (2 incarichi con affidamento nominale diretto), Rimini (16 incarichi la cui nomina è fiduciaria, di cui 15 affidati

congiuntamente a legale interno all'ente; 10 incarichi esterni a legali di fiducia dell'assicurazione con cui il Comune ha sottoscritto polizza per la RCT con relativo onere a carico della compagnia assicurativa), Salsomaggiore (1 con affidamento diretto). Il Comune di Bologna comunica di aver effettuato 10 affidamenti esterni dei quali 9 per procedimenti dell'Avvocatura e 1 del Servizio Assicurazioni previsto nel contratto di relativa gestione.

Rif. 1.37.b quest. - Altresì il Collegio rileva che per le province di Ferrara e Reggio Emilia e per i comuni di Argenta, Casalgrande, Castel San Pietro, Cesena, Cesenatico, Comacchio, Ferrara, Fiorenzuola d'Arda, Forlì, Medicina, Modena, Ravenna, Riccione, San Lazzaro di Savena, Savignano sul Rubicone, nel secondo semestre 2013 si sono concluse vertenze che hanno comportato oneri non coperti da accantonamenti. La Provincia di Bologna comunica che, rispetto ai 7 giudizi segnalati, ha effettuato accantonamenti specifici per 2 di essi, in considerazione della rilevanza degli importi richiesti. Negli altri casi non ha provveduto ad accantonamenti specifici, ma ha proceduto a prelievi dal fondo di riserva previo riconoscimento del relativo debito.

Rif. 1.38 quest. - Circa una corretta stima del contenzioso che potrebbe produrre passività, si ribadisce che questa attività è funzionale al monitoraggio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'ente di riferimento e, pertanto, di rilevanza non trascurabile. Non hanno effettuato la summenzionata attività di stima la Provincia di Reggio Emilia e i comuni di Casalgrande, Castel Maggiore, Castelfranco Emilia, Castel San Pietro, Cattolica, Cesenatico, Correggio, Forlì, Medicina, Ravenna (che dichiara, tuttavia, di essere coperta da idonea assicurazione e di utilizzare parte dell'avanzo di amministrazione per la copertura anche di possibili passività derivanti dal contenzioso), Riccione, Salsomaggiore, San Lazzaro di Savena, Santarcangelo di Romagna e Savignano sul Rubicone. Il Comune di Bellaria Igea Marina, sul punto, comunica che "dal 01/01/2014 ha aderito alla sperimentazione del sistema contabile armonizzato. Nel bilancio di previsione 2014/2016 approvato ha provveduto a determinare il fondo rischi spese legali nel rispetto del principio contabile applicato sperimentale della contabilità finanziaria". Infine il Comune di Comacchio non fornisce alcuna risposta, tuttavia, attesta che "nell'incardinamento del contenzioso si è tenuto conto di volta in volta delle buone ragioni dell'Ente sulle singole controversie. Ciò non esclude che l'ente possa trovarsi in taluni casi in situazioni di soccombenza. L'Ente sta valutando

la quantificazione della quota di avanzo di amministrazione 2013 da destinare a copertura di spese per sentenze sfavorevoli”.

Il Collegio osserva che, relativamente alla presente fattispecie, successivamente al rilievo effettuato nella deliberazione afferente i referti del primo semestre del 2013, le province di Piacenza e Ravenna e i comuni di Faenza, Ferrara, Fidenza, Molinella e Nonantola hanno correttamente proceduto ad effettuare una stima del contenzioso che potrebbe potenzialmente produrre passività.

Rif. 1.38.a quest. - Il principio di prudenza implica che l'esito della stima summenzionata comporti un adeguato accantonamento per la copertura delle passività una volta realizzate le previsioni negative.

In proposito la Sezione riscontra che, successivamente al rilievo effettuato nella deliberazione afferente i referti del primo semestre del 2013, le province di Ferrara e Forlì-Cesena hanno comunicato di aver appostato un apposito accantonamento. Il Comune di Forlì non ha risposto nulla. Altresì, nonostante l'effettuazione della stima, non hanno appostato alcun accantonamento in bilancio i comuni di Faenza, Formigine e Zola Predosa (quest'ultimo quanto meno per l'azione legale non coperta da polizza assicurativa). Per quanto riguarda il Comune di Fiorenzuola d'Arda, poi, con il secondo referto semestrale è stato precisato che "al 31/12/2013 non è stato effettuato alcun accantonamento in quanto la stima del contenzioso in essere non dovrebbe generare passività”.

Con riferimento alla trasparenza:

La formulazione dei quesiti contenuti nel questionario va riferita all'evoluzione della normativa, stante l'abrogazione delle diverse disposizioni richiamate nei quesiti e la loro riformulazione nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Rif. 1.44 quest. - L'art. 14 del d.lgs n. 33/2013 detta obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico degli enti, prescrivendo, tra l'altro, la pubblicazione della situazione patrimoniale dei titolari delle cariche. Al riguardo, alcuni comuni hanno comunicato di non aver completato gli adempimenti alla fine del 2013 (Bellaria Igea Marina, Castelfranco Emilia, Cento, Copparo, Correggio, Fiorenzuola d'Arda, Finale Emilia, Nonantola, Pavullo nel Frignano, Piacenza, Pianoro, San Lazzaro di Savena e Sassuolo). Peraltro, sulla base delle verifiche effettuate sul sito istituzionale, buona parte degli

adempimenti in materia risultano attualmente svolti. Altresì, alcuni comuni, anche tra quelli che hanno dichiarato di aver ottemperato alla prescrizione, finora non hanno pubblicato, insieme alla situazione patrimoniale degli amministratori, le relative dichiarazioni dei redditi come prescritto dall'art. 2, n. 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441.

Rif. 1.46 quest. - Gli artt. 26 e 27 del summenzionato decreto stabiliscono l'obbligo di pubblicare gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e i relativi beneficiari. Ai sensi del comma 3 dell'art. 26, la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti quando di importo complessivo nell'anno per singolo beneficiario superiore a 1.000 euro. Con riferimento alla previgente disciplina, contenuta nell'art. 18 del d.l. n. 83 del 2012, alcuni enti (Casalgrande, Cesena, Fiorano Modenese e Mirandola) non hanno fornito specifiche indicazioni sull'adempimento, pur rilevandosi dal sito *web* istituzionale l'esistenza di atti della natura indicata. Si segnala, inoltre, che alcuni enti, anche diversi da quelli menzionati, non hanno indicato specificamente nell'apposita sezione i soli atti previsti, ma hanno effettuato un generico *link* di riferimento alle determinate emesse, senza distinzione tra affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture ed erogazioni di sussidi, ecc. Ciò rende, di fatto, vanificata la prescrizione normativa.

SEZIONE SECONDA DEL QUESTIONARIO

Con riferimento alla ricognizione del sistema dei controlli interni:

Rif. 2.2 quest. - L'art. 147, comma 4, del TUEL richiede che gli enti locali adottino il regolamento che disciplina il sistema dei controlli interni. Circa l'attuazione del regolamento summenzionato che implica una consequenziale articolazione strutturale e funzionale degli organi e degli uffici, il Comune di Castel Maggiore informa di non avere creato un organico sistema di controlli interni, mentre i comuni di Comacchio, Correggio, Fidenza, Finale Emilia, Forlì, Medicina e Zola Predosa ne comunicano una parziale configurazione. I comuni di Fiorenzuola d'Arda, Imola, Parma e Salsomaggiore, con il referto del secondo semestre informano di aver completato l'organizzazione e l'attuazione del sistema dei controlli interni.

Con riferimento al controllo strategico:

Come già richiamato nella deliberazione della Sezione n. 16/2014, l'art. 147-ter del d.lgs. 267/2000 ha statuito, in fase di prima applicazione,

per l'annualità 2013, la cogenza dell'istituzione di un controllo di tipo strategico su province e comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, rinviandolo al 2014 per gli enti con popolazione fino a 50.000 abitanti e a decorrere dal 2015 per gli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Rif. 2.6 quest. - Specificamente, anche nel secondo semestre 2013, per la Provincia di Parma si è rilevata la mancata effettuazione del monitoraggio sullo stato di attuazione dei programmi in termini di congruenze e scostamenti, funzione precipua di questa tipologia di controllo. La presente criticità risulta superata dal Comune di Piacenza.

Rif. 2.8 quest. - Circa l'analisi degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, questi sono rilevanti ai fini della delibera ex art. 193, comma 2, del d.lgs. 267/2000, con la quale l'organo consiliare, con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale e, comunque, almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, nell'effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari. Le province di Forlì-Cesena, Parma e Rimini non hanno effettuato l'analisi degli aspetti economico-finanziari; così anche la Provincia di Bologna che, peraltro, dichiara che "Dall'anno 2012 ... ha aderito alla sperimentazione della disciplina concernente l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio (d.l. 118/2011) e attualmente sta rivedendo le procedure". Il Comune di Ravenna "sta impostando una metodologia che analizzi gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati, anche in relazione alla necessaria rendicontazione informatica". Il Comune di Ferrara comunica che "pur avendo, negli anni, affinato gli strumenti per la pianificazione e controllo strategico, il programma di gestione della contabilità finanziaria non riesce a supportare completamente l'aggancio fra il controllo strategico e gli aspetti finanziari. Questo problema verrà presumibilmente risolto con l'avvio dell'armonizzazione dei sistemi contabili della P.A. (decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011)".

I comuni di Forlì e Parma si sono adeguati superando la criticità riscontrata.

Rif. 2.9 quest. - Sotto il profilo dell'effettiva operatività del controllo strategico poi, si rileva che, anche nel secondo semestre, la Provincia di Parma non ha effettuato un monitoraggio periodico dello stato di attuazione delle previsioni, con raffronto dei tempi previsti rispetto a

quelli di relativa attuazione come, invece, normativamente prescritto ex art. 147-ter del TUEL.

Rif. 2.11 quest. - Anche nel secondo semestre, le province di Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini e i comuni di Ferrara e Ravenna non hanno adottato alcuna metodologia per verificare l'impatto socio-economico dei programmi dell'ente come, invece, normativamente richiesto ex art.147-ter del TUEL. La Provincia di Bologna riferisce che "il monitoraggio del programma di mandato non prevede una metodologia strutturata per monitorare l'impatto socio-economico dei programmi dell'Ente, tenendo conto che una tale metodologia può essere utilmente applicabile solo al momento della programmazione iniziale (inizio mandato), quando oltre agli obiettivi di *output* (interni) si fissano anche gli *outcome* (impatto esterno). Tuttavia, per alcuni obiettivi l'Ente ha una corrispondenza tra risultato ed *outcome*: per esempio in relazione all'assorbimento della popolazione studentesca (edilizia scolastica) o alla riduzione dell'incidentalità stradale per effetto delle attività/progetti posti in essere (viabilità)". La Provincia di Parma ha superato la presente criticità riscontrata nel primo semestre, dove si riferiva che la metodologia era da impostare, dando atto che "per tutti i progetti analizzati nel controllo strategico (progetti derivanti dal programma di mandato, progetti su cui sono stati valutati i dirigenti dal 2009 ad oggi, progetti dei piani della *Performance* e ad altri progetti particolarmente strategici realizzati nel periodo di mandato) è prevista una valutazione dell'impatto che questi progetti hanno sulla collettività in merito all'interesse pubblico sotteso alla programmazione degli interventi, cioè se è stato soddisfatto l'interesse pubblico cui era preordinata la programmazione".

Rif. 2.11.a quest. - Si rileva, infine, che le province di Modena, Parma (che "sarà in grado di produrre un *report* nel primo semestre del 2014 rispetto all'anno 2013") e Rimini e il Comune di Ravenna non hanno prodotto alcun *report* sull'attività di controllo strategico effettuata, mentre tali rapporti periodici sono essenziali e prescritti normativamente dell'art. 147-ter, comma 2, del TUEL in quanto "da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi" e presupposti necessari per la delibera consiliare di cui all'art. 193, comma 2, del TUEL relativa "alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi". La presente criticità risulta superata dalla Provincia di Forlì-Cesena e, salvo la verifica d'impatto socio-economico, dal Comune di Ferrara.

Rif. 2.12 quest. - Sempre sotto il profilo di una valutazione di effettiva

operatività del controllo strategico si rileva che, anche nel secondo semestre, la Provincia di Parma ha protratto la mancata predisposizione di un sistema di verifica di conformità, *ex ante* ed *ex post*, tra gli obiettivi dell'amministrazione e le scelte operate dai dirigenti, nonché tra gestione ed allocazione delle risorse umane, materiali e finanziarie.

Con riferimento al controllo di gestione:

Rif. 2.3 quest. - Come già affermato nella deliberazione n. 16/2014 della Sezione si ribadisce l'importanza dell'introduzione di un sistema di contabilità analitica per centri di costo che consenta un puntuale riscontro degli indicatori di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Al proposito, si rileva che le province di Forlì-Cesena e Rimini e i comuni di Bondeno, Casalgrande, Castelfranco Emilia, Cesenatico, Comacchio, Copparo, Finale Emilia, Fiorenzuola d'Arda, Medicina, Molinella, Salsomaggiore, San Giovanni in Persiceto, Sassuolo, Savignano sul Rubicone, Scandiano, Soliera e Zola Predosa non hanno, allo stato, introdotto tale sistema contabile. Il Comune di Castelfranco Emilia sul punto precisa, altresì, che "pur non essendo dotato di un sistema di contabilità analitica, il Comune ha adottato un sistema contabile integrato, con rilevazione integrata e contestuale degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali e conseguente rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale; la struttura del bilancio garantisce comunque una rappresentazione, seppur finanziaria, della gestione e dei *budget* assegnati in relazione ai singoli centri di responsabilità e centri di costo". Comunicano, altresì, un adeguamento nel corso del semestre, la Provincia di Bologna e i comuni di Bellaria Igea Marina, Budrio, Cattolica, Cervia, Fidenza, Parma, Piacenza, Pianoro e Santarcangelo di Romagna, alcuni dei quali con rilevazioni extracontabili.

Rif. 2.13 quest. - Si rileva inoltre che, relativamente alla decorrenza dell'operatività del controllo di gestione, anche nel secondo semestre, per i comuni di Finale Emilia, Medicina e Molinella la situazione è rimasta immutata. Ovvero, il Comune di Finale Emilia ha cessato l'operatività di un sistema di controllo di gestione successivamente al 31 dicembre 2011, mentre il Comune di Molinella, pur non avendo formalmente predisposto e disciplinato con regolamento tale tipologia di controllo, ha comunicato di effettuarlo sostanzialmente, verificando il raggiungimento degli obiettivi delineati nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG). Il Comune di Medicina, infine, dichiara che non è stato istituito in forma strutturata, tuttavia, gli esiti del sistema di programmazione e controllo confluiscono

nella relazione della *performance* e sono strumento per la valutazione del personale. Il Comune di Salsomaggiore comunica di non avere attivato il controllo di gestione per la "mancanza di una specifica struttura dedicata ai controlli e *report* conseguenti". Il Comune di Zola Predosa - che attesta, peraltro, di espletare operativamente il controllo di gestione - riferisce che è in corso la costituzione di una struttura interna dedicata formata da personale non a tempo pieno ed esclusivo. Il Comune di Comacchio, infine, informa che il nuovo regolamento sui controlli interni troverà attuazione operativa, anche a seguito della riorganizzazione in atto, in conformità alle previsioni della deliberazione di Giunta n. 85 del 12 marzo 2014.

Rif. 2.14 quest. - Sotto il profilo organizzativo della tipologia di controllo in esame la Sezione osserva che i comuni di Casalecchio di Reno, Casalgrande, Castel Maggiore, Cattolica, Finale Emilia, Medicina, Molinella, San Giovanni in Persiceto e Vignola non hanno costituito una specifica struttura dedicata.

Rif. 2.14.b quest. - Le province di Bologna, Forlì-Cesena e Rimini e i comuni di Cattolica, Cesena, Cesenatico, Fiorenzuola d'Arda, Molinella, Nonantola, Parma, Piacenza, Salsomaggiore, San Giovanni in Persiceto, Santarcangelo di Romagna, Sassuolo e Savignano sul Rubicone non hanno svolto il controllo di gestione in riferimento ai costi e ai ricavi dei singoli servizi/centri di costo. Il Comune di Cattolica precisa, inoltre, che "è in corso l'implementazione della contabilità analitica per alcuni servizi a domanda individuale". I comuni di Finale Emilia e Medicina non hanno risposto.

Rif. 2.15 quest. - Tutti gli enti hanno poi comunicato, in generale, l'adozione di indicatori economici, finanziari, qualitativi, quantitativi, temporali, di efficacia e di efficienza per misurare il grado di realizzazione degli obiettivi, salvo il Comune di Salsomaggiore che non ne ha predisposti e il Comune di Cesenatico che neppure risponde al quesito.

Rif. 2.20 quest. - Si puntualizza, altresì, che presupposto essenziale per l'espletamento del controllo di gestione è che la predisposizione del PEG avvenga traducendo in obiettivi operativo-gestionali i programmi fissati dagli organi politici. Nel secondo semestre del 2013 i comuni di Fiorenzuola d'Arda, Salsomaggiore, Santarcangelo di Romagna e Sassuolo si sono adeguati alla summenzionata prescrizione. La criticità non risulta comunicata da alcun altro ente.

Rif. 2.17 quest. - Si rileva, inoltre, che i comuni di Comacchio, Copparo,

Salsomaggiore e Santarcangelo di Romagna, pur avendo tradotto le strategie in obiettivi operativi propri del PEG, non hanno, poi, anche nel secondo semestre del 2013, effettuato una valutazione di congruenza dei risultati gestionali conseguiti rispetto a tali obiettivi, finalità precipua cui tale tipologia di controllo è indirizzata. Il Comune di Cento riferisce che l'attività di valutazione per l'anno 2013 da parte dell'OIV è in corso di elaborazione. Il Comune di Fiorenzuola d'Arda, poi, non ha dato risposta. Da ultimo, si dà atto che la Provincia di Ravenna, che avendo approvato i documenti di programmazione solo nel mese di giugno 2013 era stata impossibilitata ad effettuare la valutazione di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi definiti, nel secondo referto semestrale comunica che "degli esiti della misurazione e valutazione del grado di raggiungimento dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati, sarà dato atto con l'approvazione dei documenti di rendicontazione, attualmente in fase di completamento e di imminente approvazione". Il Comune di Bellaria Igea Marina ha corretto la presente criticità rilevata dall'analisi del referto afferente al primo semestre del 2013.

Rif. 2.23 quest. - Come già rilevato nella deliberazione n. 16/2014 della Sezione, il referto in cui esita il controllo di gestione va, altresì, trasmesso agli amministratori dell'ente e ai responsabili dei servizi, oltre che alla Corte dei Conti, a chiusura della circolarità di un processo che ha come punto di partenza e di arrivo le strategie e i programmi degli organi politici e la definizione degli obiettivi gestionali. Il referto è, infatti, strumentale a un'adeguata ponderazione degli obiettivi fissati e dei modelli organizzativi predisposti, in funzione di un'eventuale rimodulazione degli stessi alla luce delle criticità riscontrate. Si rileva che tale funzione di supporto valutativo ai compiti di indirizzo dell'organo politico non risulta espletata, anche per il secondo semestre del 2013, nei comuni di Castel Maggiore e Salsomaggiore. La presente criticità risulta, invece, superata dal Comune di Vignola.

Rif. 2.24 quest. - Su questa tipologia di controllo si rileva, infine, che le province di Forlì-Cesena e Rimini e i comuni di Argenta, Cattolica, Cento, Cesenatico, Castelfranco Emilia, Castel Maggiore, Ferrara, Fiorano Modenese, Medicina, Riccione, Salsomaggiore e Savignano sul Rubicone, non hanno utilizzato l'analisi sulla gestione come contributo alla quantificazione degli stanziamenti di competenza del bilancio previsionale, da predisporre nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità di cui all'art. 162, comma 5, del TUEL. La presente criticità

è stata, altresì, superata dalla Provincia di Parma e dai comuni di Molinella, Parma, Pianoro e Vignola. Il Comune di Nonantola, invece, pur avendo attestato il superamento della relativa criticità, non dà atto dell'utilizzazione dell'analisi sulla gestione come contributo alla quantificazione degli stanziamenti di competenza di ogni settore di bilancio, affermandone l'utilizzazione solo in alcuni limitati ambiti settoriali.

Rif. 2.25 quest. - Un'altra importante funzione dei referti del controllo di gestione, oltre a quella sopracitata (rif. 2.23 quest.), è collegata alla valutazione della *performance* del personale; infatti, come stabilito dall'art. 196, comma 2, del TUEL "il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati" che vengono articolati nel PEG per servizi e centri di costo ed assegnati ai dirigenti. Tali referti rappresentano un supporto essenziale anche per l'Organismo Indipendente di Valutazione della *Performance* di cui all'art. 14 del d.lgs. 150/2009 al quale compete, altresì, la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice.

A tal proposito i comuni di Castel Maggiore, Cento, Correggio, Ferrara, Fiorano Modenese, San Giovanni in Persiceto, Salsomaggiore, Sassuolo, Savignano sul Rubicone e Soliera non hanno utilizzato i rapporti del controllo di gestione al fine della valutazione della *performance* del personale, mentre il Comune di Finale Emilia non ha dato risposta. La presente criticità, nel secondo semestre 2013, è stata superata dalla Provincia di Parma e dai comuni di Casalgrande, Copparo, Molinella, Pianoro e Vignola.

Con riferimento al controllo sugli organismi partecipati

Rif. 2.27.a quest. - Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, ha modificato il comma 5 dell'art. 147-*quater* del TUEL, rendendo obbligatoria la predisposizione del bilancio consolidato tra enti locali oltre i 15.000 abitanti ed aziende partecipate non quotate a decorrere dall'anno 2015, per cui anche la relativa verifica si rinvia al termine summenzionato.

Rif. 2.27.b quest. - Si rileva, inoltre che, anche per il secondo semestre del 2013, le province di Ferrara e Rimini non hanno effettuato le prescritte verifiche di efficacia, efficienza ed economicità della gestione degli organismi esterni (art. 147, comma 2, lett. *d*), del TUEL), persistendo nella criticità già riscontrata.

Rif. 2.31-2.34 quest. - Si rileva, infine, che anche per il secondo semestre del 2013 il Comune di Ferrara, pur avendo in corso la

predisposizione del relativo piano, non effettua ancora il monitoraggio sulla qualità dei servizi erogati dagli organismi partecipati. Il Comune di Rimini ha, invece, superato la criticità rilevata, con l'effettuazione di "indagini di *customer satisfaction*, svolte prevalentemente attraverso la somministrazione di questionari e rivolte sia agli utenti esterni che agli utenti interni dei servizi". Nel referto trasmesso, segue, poi, un esaustivo elenco dei servizi con utenza esterna ed interna, oggetto di indagine.

Con riferimento al controllo sugli equilibri finanziari:

La deliberazione della Sezione Autonomie n. 4/2013 statuisce che "Per il controllo sugli equilibri di bilancio, è utile conoscere se siano state adottate nuove norme regolamentari per ottemperare alle previsioni di cui all'art. 147-*quinquies* del TUEL. Le novità introdotte nell'ambito dei controlli interni esaltano l'attività di coordinamento e di vigilanza del responsabile del servizio finanziario, e l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi, al fine di garantire la costante verifica degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche nell'ottica della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno. E' importante che il controllo sugli equilibri finanziari si estenda a valutare gli effetti prodotti dai risultati di gestione degli organismi esterni, sul bilancio finanziario dell'ente. ...".

Rif. 2.36 quest. - Le province di Ravenna e Reggio Emilia non hanno ancora modificato il regolamento di contabilità per adeguarlo alle prescrizioni di cui all'art. 147-*quinquies* del TUEL. La Provincia di Bologna continua a non provvedere alla modifica del regolamento in quanto "l'Ente partecipando alla sperimentazione di cui al d.lgs. 118/2011 era in attesa della pubblicazione del decreto correttivo al citato decreto legislativo. Per effetto dell'art. 9 del d.l. 102 del 31/08/2013, che ha prorogato al 2014 la sperimentazione contabile, l'Ente valuterà le modalità ed i tempi per l'adeguamento del regolamento una volta che le modalità/regole della sperimentazione saranno maggiormente consolidate e ad avvenuto riordino istituzionale". Per i comuni di Carpi, Cattolica, Cesena, Forlì, Mirandola e Soliera i regolamenti sono in corso di adeguamento nel 2014. Non hanno, altresì, allo stato, ottemperato alla prescrizione i comuni di Castel Maggiore, Castel San Pietro, Cento, Cesenatico, Comacchio, Copparo, Correggio, Faenza, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Imola, Maranello, Nonantola, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, Santarcangelo di

Romagna, Sassuolo, Vignola e Zola Predosa. Il Comune di Ferrara, pur non avendo ancora modificato il summenzionato regolamento precisa che " ... ha applicato la normativa nazionale in deroga al Regolamento Contabile vigente". Il Comune di Piacenza, infine, che non ha ancora adottato le modifiche regolamentari, puntualizza che "già il vigente testo del regolamento di contabilità disciplina le modalità di verifica degli equilibri finanziari. In particolare si segnalano le disposizioni previste dall'art. 18 (ricognizione sullo stato di attuazione del programma), art. 26 (vigilanza sulla gestione dell'Ente), art. 40 (segnalazioni obbligatorie e salvaguardia equilibri di bilancio) e art. 48 (conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni), ... Tali disposizioni individuano i ruoli e le responsabilità".

Si sono, invece, adeguati la Provincia di Parma e il Comune di Bologna. Rif. 2.37 quest. - Si ribadisce, poi, che le segnalazioni dei fatti gestori e le relative valutazioni effettuate dal responsabile finanziario ex art. 153, comma 6, del TUEL sono propedeutiche alle deliberazioni per la salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'ente, assunte dall'organo consiliare ex art. 193, comma 2, del TUEL. In tale ambito di riscontro assume rilevanza anche la valutazione degli effetti prodotti dai risultati di gestione degli organismi esterni sul bilancio finanziario dell'ente, monitoraggio non effettuato, anche per il secondo semestre del 2013, dai comuni di Castel Maggiore, Cattolica, Cesenatico, Correggio, Finale Emilia e Santarcangelo di Romagna. Si sono adeguati, invece, le province di Ferrara, Ravenna e Reggio Emilia e i comuni di Argenta, Budrio, Fidenza, Molinella, Piacenza, Pianoro e Salsomaggiore.

Rif. 2.38 quest. - Sempre in riferimento al monitoraggio del rispetto degli equilibri finanziari si rileva, inoltre, che il Comune di Copparo, non verifica, in corso di esercizio, anche per il secondo semestre 2013, se il programma dei pagamenti sia compatibile con le disponibilità di cassa e se questa sia capiente rispetto all'importo totale di fatture, notule, richieste di pagamento, incluse spese per il personale e ratei di ammortamento dei prestiti scaduti, con evidente potenziale pregiudizio degli equilibri di cassa (ricorso ad anticipazioni di tesoreria al di fuori dei presupposti di cui all'art. 222 del TUEL, ecc.) e possibili ripercussioni sugli equilibri finanziari nonché sulla gestione operativa dell'ente.

Rif. 2.38.a quest. Il Comune di Faenza poi, non ha riscontrato, alla data di riferimento della relazione, la capienza delle disponibilità di cassa rispetto all'importo totale di fatture, notule, richieste di pagamento, incluse spese per il personale e ratei di ammortamento dei prestiti

scaduti alla stessa data, dichiarando, altresì, che "la sospensione degli incassi da IMU, prevista dal d.l. 54/2013 e dal d.l. 102/2013, non ha più garantito il rispetto delle disponibilità di cassa per il pagamento di tutte le fatture, notule, richieste di pagamento, spese di personale, ammortamento mutui. L'ente ha fatto ricorso alla anticipazione di tesoreria e all'utilizzo delle entrate a specifica destinazione". Ha, invece, comunicato il superamento della summenzionata criticità la Provincia di Ferrara mentre il Comune di Nonantola, pur avendo risposto positivamente al quesito dichiara che "nel secondo semestre 2013 è stato necessario il ricorso all'anticipazione di tesoreria".

Rif. 2.39 quest. - Come già puntualizzato con la deliberazione n. 16/2014 della Sezione, la normativa di cui all'art. 194 del TUEL, afferente il riconoscimento di debiti fuori bilancio, è soggetta a stretta interpretazione (trattandosi di eccezione alle ordinarie e tipiche procedure di bilancio). Al proposito, il Comune di Parma informa che "il responsabile del Settore Patrimonio ha rilevato la presenza di passività potenziali per circa euro 3.500.000,00 ... in merito alle indennità di esproprio e di occupazione in corso ancora da concludere". In merito, l'Ente attiverebbe il procedimento di riconoscimento ex art. 194 del TUEL " ... per ogni passività che dovesse consolidarsi in forma definitiva ... " fattispecie, necessariamente da correlarsi alle già effettuate prenotazioni (per circa 3 milioni di euro) del fondo cause ed espropri.

L'intervento di somma urgenza espletato dal Comune di Castel San Pietro offre, inoltre, l'occasione di chiarire il coordinamento normativo fra gli artt. 191, comma 3, e 194 del TUEL. In proposito, la Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, ha precisato che "Il primo comma dell'art. 191 del TUEL individua l'ordinaria procedura di spesa per cui l'ente può attivarsi solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 ... Il comma 3 dell'art. 191 risulta essere una deroga, una sorta di "autorizzazione" a procedere diversamente in presenza di situazioni che richiedono un intervento immediato (somma urgenza) a tutela di interessi primari" (Delibera n.360/2013/SRCPIE/PAR). Tuttavia, visto il carattere derogatorio alla ordinaria procedura di spesa, la modalità di cui all'art. 191, comma 3, è applicata in maniera restrittiva e deve essere seguita da una rigorosa successiva "regolarizzazione" nell'alveo della contabilità ordinaria dell'ente. Come puntualizzato nel citato parere " ... il dirigente responsabile del centro di costo su cui deve

essere fatta gravare la spesa, deve procedere a verificare la presenza in bilancio di risorse disponibili da utilizzare per i lavori di somma urgenza e, nel caso di esito positivo, deve predisporre la determinazione dirigenziale per l'assunzione dell'impegno dei fondi. Nell'ipotesi, invece, in cui venga appurata l'indisponibilità, *in toto* o in quota parte, delle risorse in bilancio, il dirigente responsabile del centro di costo deve predisporre una proposta di deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL, nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sottoponendo tale delibera alla Giunta, la quale, in base al nuovo dettato dell'art. 191 TUEL, deve attivare la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 di competenza dell'Organo consiliare entro il termine breve indicato dalla norma".

Rif. 2.40 quest. - Con riferimento, infine, al monitoraggio sul rispetto del Patto di stabilità interno, l'art. 31, comma 19, della legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) prevede che "per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento, ... le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali....". Sul punto la Sezione dà atto che la Provincia di Ravenna e i comuni di Argenta, Bologna, Budrio, Castel San Pietro, Cento, Cervia, Cesena, Cesenatico, Faenza, Fidenza, Finale Emilia, Fiorenzuola d'Arda, Forlì, Imola, Mirandola, Modena, Pianoro, Salsomaggiore, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, Scandiano, Vignola e Zola Predosa, contrariamente alle risultanze del primo semestre 2013, hanno rispettato il Patto di stabilità.

Con riferimento al controllo di regolarità amministrativa contabile:

Rif. 2.43 quest. - La Provincia di Reggio Emilia e i comuni di Budrio, Cattolica, Copparo, Correggio, Medicina, Molinella, Rimini, Sassuolo, Soliera e Zola Predosa non hanno individuato specifiche unità organizzative deputate a questa tipologia di controllo.

Rif.2.41-2.44 quest. - Premesso che con il primo referto semestrale del 2013 tutti gli enti avevano comunicato di avere disciplinato il controllo di regolarità amministrativa e contabile in conformità all'art. 147-*bis* del TUEL, si ribadisce che una rilevante novità è rappresentata dall'art. 49, comma 4, del TUEL per cui "Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo (n.d.r. parere di regolarità tecnica e/o di regolarità contabile), devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione". A tal proposito, per il secondo semestre del 2013 il Comune di Sassuolo informa che la Giunta Comunale non si è conformata ai pareri sulla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi nell'adozione di n. 3 deliberazioni (delibera g.c. n. 201 del 15 novembre 2013 - delibera g.c. n. 205 del 15 novembre 2013 - delibera g.c. n. 57 del 13 dicembre 2013).

Rif. 2.45 quest. - L'art. 147-*bis*, comma 2, del TUEL prevede poi, che "Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento". Sul punto si rileva che i comuni di Correggio e Vignola, pur nella previsione regolamentare del controllo di regolarità amministrativa e contabile, non hanno poi fissato i principi e la disciplina delle modalità per la revisione successiva degli atti, in contraddizione con l'impianto normativo e lo specifico ruolo assunto, nella fattispecie, dal segretario comunale. Il Comune di Comacchio, invece, ha provveduto ad adeguarsi.

Rif. 2.46 quest. - Circa la verifica di effettiva operatività di questa tipologia di controllo, il Comune di Correggio riferisce che "l'assenza del Segretario Comunale, non ha permesso per il secondo semestre, l'attività di monitoraggio degli atti previsto dall'art. 147-*bis*. In data 20/03/2014 è stato nominato il nuovo Segretario Comunale al quale è stato assegnato l'urgente obiettivo dei controlli previsti dall'art. 147-*bis* del TUEL". Il Comune di Cesena riferisce che: " Con atto del Segretario Generale n. 719/2013 sono state individuate le modalità per l'assoggettamento a controllo degli atti per il secondo semestre 2013, prevedendo tecniche di campionamento informativo in corso di attivazione". Si riscontra, inoltre, che la Provincia di Piacenza e i comuni di Comacchio, Fiorenzuola d'Arda, Molinella e Zola Predosa si sono

adeguati alla prescrizione, selezionando, con tecniche di campionamento, gli atti da assoggettare al controllo.

Rif. 2.46.b quest. - Circa, poi, la successiva fase del riscontro tra irregolarità rilevate e irregolarità sanate, si rileva che per la Provincia di Ferrara a n. 3 irregolarità riscontrate nel semestre corrispondono n. 2 irregolarità sanate; per la Provincia di Parma n. 1 rilevate e nessuna sanata; per la Provincia di Ravenna n. 6 rilevate e n. 3 sanate. Per il Comune di Argenta a n. 2 irregolarità riscontrate, nel semestre, non corrisponde alcuna irregolarità sanata; per Fiorano Modenese n. 2 rilevate e nessuna sanata; per Fiorenzuola d'Arda n. 29 rilevate e nessuna sanata; per Imola n. 12 rilevate e nessuna sanata; per Maranello n. 5 rilevate e nessuna sanata; per il Comune di Ravenna n. 8 rilevate e n. 7 sanate (l'Ente riferisce che "Dei 148 atti esaminati n. 43, pur trattandosi di atti corretti (...), hanno palesato l'esigenza di procedere con alcune precisazioni trasversali ai diversi uffici dell'Ente. A fronte di tale necessità sono pertanto state diramate n. 3 circolari esplicative con riferimento a tematiche di interesse generale: nuove norme sul MePa, nuova disciplina DURC (a seguito delle novità introdotte con il d.l. 69/2013 convertito con modificazioni con la legge 98/2013) e regole generali sull'affidamento di incarichi ex art. 7 comma 6 d.lgs. 165/2001. Sono stati predisposti e diffusi nuovi modelli e schemi tipo di atti e sono stati richiesti aggiornamenti del sistema di protocollazione e archivio degli atti digitali - determinazioni dirigenziali e provvedimenti di liquidazione"); per San Lazzaro di Savena n. 47 rilevate e nessuna sanata. Il Comune di Bellaria Igea Marina comunica che a fronte di 157 atti esaminati con riferimento all'intero anno 2013 non sono state riscontrate irregolarità. Allo stesso modo il Comune di Carpi fa presente che a fronte di n. 62 atti esaminati, non sono state riscontrate irregolarità, mentre il Comune di Ferrara non ne ha rilevata alcuna a fronte dell'esame, nel secondo semestre, di n. 82 atti. I comuni di Castelfranco Emilia, Castel Maggiore, Forlì, Mirandola riferiscono che la procedura è in corso. Il Comune di Parma, come prospettato nel primo referto semestrale 2013, comunica l'esito dei controlli relativi al primo quadrimestre: n. 69 irregolarità rilevate di carattere sostanziale e n. 1 irregolarità sanate. Comunica, altresì, n. 41 irregolarità di carattere sostanziale riscontrate nel secondo quadrimestre 2013 che sono, allo stato, in corso di analisi; precisa, infine, che ad oggi è ancora *in itinere* il controllo degli atti relativi al terzo quadrimestre 2013 (n. 56 atti esaminati). Il Comune di Faenza, nel secondo semestre 2013, comunica

di aver riscontrato n. 12 irregolarità di natura solo formale. Il Comune di Salsomaggiore ha provveduto a sanare le 2 irregolarità riscontrate sugli atti controllati nel primo semestre. Il Comune di Copparo, contrariamente al primo semestre, ha provveduto a sanare le irregolarità riscontrate negli atti esaminati nel secondo semestre 2013. Infine, i comuni di Pianoro, San Giovanni in Persiceto e Santarcangelo di Romagna hanno comunicato gli esiti dei controlli effettuati, con assenza di criticità riscontrate per i primi due enti e l'intervenuta correzione, da parte dell'ultimo, per le 6 irregolarità rilevate.

Rif. 2.48 quest. - Come già puntualizzato nella deliberazione n. 16/2014, le innovazioni introdotte all'attività di controllo amministrativo e contabile richiedono una ridefinizione di ruoli e responsabilità dei dirigenti coinvolti, non evidenziate, al 31 dicembre 2013, quanto meno sotto il profilo delle responsabilità, dalla Provincia di Forlì-Cesena e dai comuni di Bellaria Igea Marina, Bondeno, Budrio, Castel Maggiore, Cento, Cervia, Copparo, Correggio, Fidenza, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Forlì, Rimini, Savignano sul Rubicone, Soliera e Zola Predosa. Comunicano di essersi adeguati i comuni di Argenta, Casalgrande, Cesena, Maranello, Mirandola, Molinella, Nonantola, Pianoro e Salsomaggiore. Anche per i restanti enti si invita a monitorare l'aspetto afferente alla responsabilizzazione dei profili coinvolti nell'attività di controllo in questione.

Rif. 2.49 quest. - Anche per il secondo semestre 2013 il Comune di Savignano sul Rubicone non ha effettuato alcuna comunicazione sulle eventuali tipologie di verifiche effettuate nel corso della gestione al fine di accertare la regolarità amministrativo-contabile. Si prende atto, invece, che i comuni di Comacchio e Fidenza hanno messo in atto le summenzionate verifiche.

Rif. 2.50-2.52 quest. - Per il secondo semestre 2013 i comuni di Castel Maggiore, Cattolica, Copparo, Correggio, Forlì e Santarcangelo di Romagna dichiarano che, allo stato, il sistema di controllo non consente di verificare se il sistema contabile sia uniformato alle regole e ai principi contabili. Tale criticità risulta superata dal Comune di Salsomaggiore. Quanto al riscontro più strettamente contabile, poi, si rileva che, contrariamente al primo semestre 2013, il Comune di Rimini ha provveduto ad effettuare verifiche sulla consistenza di cassa.

Rif. 2.54 quest. - Anche nel corso del secondo semestre, le province di Forlì-Cesena, Modena, Ravenna e Rimini ed i comuni di Argenta, Bellaria Igea Marina, Bologna, Bondeno, Casalgrande, Castelfranco Emilia, Castel

Maggiore, Cattolica, Cento, Cesena, Comacchio, Copparo, Correggio, Ferrara, Fidenza, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Fiorenzuola d'Arda, Formigine, Imola, Maranello, Medicina, Mirandola, Molinella, Pavullo nel Frignano, Riccione, San Lazzaro di Savena, Sassuolo, Savignano sul Rubicone, Scandiano e Zola Predosa non hanno effettuato specifiche ispezioni o indagini rivolte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile per determinati uffici, servizi e progetti, fatto che comporta una possibile lacuna gestionale ed, eventualmente, della normativa interna, nell'ambito del sistema di controllo analizzato. In particolare, la Provincia di Forlì-Cesena riferisce che " ... in assenza di specifiche disposizioni regolamentari che impongono di svolgere ispezioni e/o indagini, il sistema di controllo successivo sugli atti prevede la disamina dei fascicoli relativi ai procedimenti controllati e alle determine se necessario. I revisori dei conti effettuano periodicamente controlli ed ispezioni ... ". Il Comune di Bellaria Igea Marina comunica che dai controlli di regolarità amministrativa e contabile " ... non sono emerse circostanze o indizi da rendere necessarie specifiche ispezioni o indagini ..."; il Comune di Bologna afferma che non sono " ... stati rilevati, né segnalati episodi o fattispecie che ne giustificano l'effettuazione ..."; il Comune di Carpi comunica che " ... per il 2014 nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa è previsto il controllo specifico su atti e procedure di specifici servizi (tributi ed edilizia privata) ... "; il Comune di Ferrara riferisce che sono " ... previsti di fatto l'effettuazione di *audit* interni nel PTCP per l'anno 2014 ... "; il Comune di Mirandola le esclude " ... in quanto non ritenuto necessario ..."; il Comune di Molinella dichiara che " ... non è emersa alcuna situazione di rilievo ... tale da attivare specifici ulteriori approfondimenti ... "; il Comune di Parma riferisce che le ispezioni sono in corso di programmazione; il Comune di Zola Predosa puntualizza che " ... è stato monitorato il percorso per la concessione di locali all'interno di un immobile storico di proprietà ...". Infine, non hanno effettuato specifiche ispezioni ed indagini i comuni di Cesenatico e Salsomaggiore. Rispetto al primo semestre hanno, invece, risposto positivamente le province di Ferrara, Piacenza e Reggio Emilia e i comuni di Bagnacavallo, Casalecchio di Reno, Castel San Pietro, Cervia, Forlì, Nonantola, Pianoro, Piacenza, Rimini, Soliera e Vignola. Si evidenzia che i comuni di Bondeno, Budrio, Casalgrande, Cesenatico, Copparo, Correggio, Finale Emilia, Imola, Nonantola, Santarcangelo di Romagna e Savignano sul Rubicone non hanno allegato al referto semestrale il parere dei revisori contabili, come previsto dalla

deliberazione n. 4/2013 della Sezione Autonomie, nella quale si precisa che, "per garantire una maggiore ponderazione dei contenuti delle relazioni, esse devono essere condivise dagli organi di controllo interno e accompagnate dal parere del collegio dei revisori", mentre altri comuni hanno sinteticamente dichiarato che vi è stato il parere favorevole del collegio dei revisori.

Ritenuto, pertanto, di deferire le illustrate conclusioni alla definitiva pronuncia della Sezione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 33 in data 15 luglio 2014 con la quale è stata convocata la Sezione per la Camera di consiglio del 23 luglio 2014;

Uditi nella Camera di consiglio del 23 luglio 2014 i magistrati relatori Massimo Romano e Federico Lorenzini;

DELIBERA

che dall'esame dei referti e dall'esito dell'attività istruttoria svolta, emergono le criticità richiamate;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa - solo in formato elettronico - ai presidenti delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini ed ai rispettivi consigli provinciali tramite i relativi presidenti, ai sindaci dei comuni di Argenta, Bagnacavallo, Bellaria Igea Marina, Bologna, Bondeno, Carpi, Casalecchio di Reno, Casalgrande, Castel Maggiore, Castel San Pietro, Castelfranco Emilia, Cattolica, Cento, Cervia, Cesena, Cesenatico, Comacchio, Copparo, Correggio, Faenza, Ferrara, Fidenza, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Fiorenzuola d'Arda, Forlì, Formigine, Imola, Lugo, Maranello, Medicina, Mirandola, Modena, Molinella, Nonantola, Parma, Pavullo nel Frignano, Piacenza, Pianoro, Ravenna, Reggio Emilia, Riccione, Rimini, Salsomaggiore, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, Santarcangelo di Romagna, Sassuolo, Savignano sul Rubicone, Scandiano, Soliera, Vignola, Zola Predosa ed ai rispettivi consigli comunali e, per conoscenza, agli organi di revisione degli Enti medesimi;

che l'originale della presente pronuncia, in formato cartaceo, resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato in Bologna, nella Camera di consiglio del 23 luglio 2014.

Il Presidente

I Relatori

f.to (Antonio De Salvo)

f.to (Massimo Romano)

f.to (Federico Lorenzini)

Depositata in segreteria il 23 luglio 2014

Per il Direttore di segreteria

f.to (Annarita Sinigaglia)